



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8

OGGETTO: ADOZIONE DELLE TARIFFE I.U.C. - COMPONENTE TA.RI. ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cappellari Fosco	Presente	Frison Loris	Presente
Bussolaro Alessandro	Presente	Galvan Lara	Presente
Meneghini Alfonso Mario	Presente	Rodeghiero Igor	Presente
Caregnato Manuele	Presente		

ASSESSORE ESTERNO

In carica n._7_	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti n. 7
		Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale:

- Presiede il Signor Cappellari Fosco nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Schiavone Giuseppe Gianpiero. La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

Relazione il Rag. Caregnato Ferruccio – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla deliberazione n. 9 del 21 maggio 2014 che riportavano, oltre al Piano Finanziario, i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendeva applicare per il 2014;
VISTO l' art. 29 del Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale I.U.C. componente TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21.05.2014 che prevedeva le scadenze per il pagamento il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre;

VISTA l' impossibilità di emettere il ruolo entro tali scadenze;

VISTO che il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione per l' anno 2015 era fissato al 30 luglio 2015 (d. M. del 13 maggio 2015)

DATO ATTO che in caso di tardiva approvazione del Bilancio di Previsione non è possibile modificare aliquote e tariffe;

RITENUTO pertanto di prorogare le tariffe TARI approvate per l' anno 2014 con delibera di Consiglio n. 9 del 21.05.2014;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l' art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014 il quale prevede <<**Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero**

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: *"l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"* fino a: *"non risulti locata"* sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.>>

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio tecnico competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prorogare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI applicate nell'anno 2014, in quanto la presente delibera viene adottata in data posteriore a quella fissata quale termine ultimo per l' approvazione del Bilancio di Previsione per l' anno 2015;
- di fissare le scadenze per il pagamento per l' anno 2015 come segue:
 - 1 rata: 31 ottobre 2015
 - 2 rata: 31 dicembre 2015
- di dare atto che ai soggetti richiamati dall' art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014 spettano le agevolazioni previste nello stesso richiamato articolo (esenzione IMU e riduzione di due terzi TARI e TASI) a seguito di presentazione all' ufficio competente di idonea documentazione comprovante i requisiti previsti
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del rag. Caregnato,
Sentito l'intervento del Consigliere Rodeghiero il quale chiede che venga consentita la rateizzazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal competente responsabile del servizio;

Visto l'esito della votazione resa nei modi di legge:

Presenti e votanti n.7

Favorevoli n. 5

Contrari n. 2 (Rodeghiero Caregnato)

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prorogare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI applicate nell'anno 2014, in quanto la presente delibera viene adottata in data posteriore a quella fissata quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015;
- 3) di fissare le scadenze per il pagamento per l'anno 2015 come segue:
 - 1 rata: 31 ottobre 2015
 - 2 rata: 31 dicembre 2015
- 4) di dare atto che ai soggetti richiamati dall'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014 spettano le agevolazioni previste nello stesso richiamato articolo (esenzione IMU e riduzione di due terzi TARI e TASI) a seguito di presentazione all'ufficio competente di idonea documentazione comprovante i requisiti previsti
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015,
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- 8) di dichiarare con separata votazione il cui esito è :

Presenti e votanti n.7

Favorevoli n. 5

Contrari n. 2 (Rodeghiero Caregnato)

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Enego, 14.08.2015 f.to Rag. Caregnato Ferruccio

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Enego, 14.08.2015 f.to Rag. Caregnato Ferruccio

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Cappellari Fosco

F.to Schiavone Giuseppe Gianpiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17 SET. 2015

Timbro



Il Funzionario Incaricato

F.to DALLA COSTA DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Data _____

Prot. _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché: DICHIARATA IMMEDIATE ESECUTIVA

Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

Timbro

Il Funzionario Incaricato

F.to DALLA COSTA DANIELA

La presente copia è conforme all'originale.

Enego, li 17 SET. 2015

Timbro



Il Funzionario Incaricato